

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DIRETTIVA CONCERNENTE
L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI FORNITURA DEL GAS AI CLIENTI
IDONEI AL POTERE CALORIFICO SUPERIORE EFFETTIVO**

**PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI DIRETTIVA CONCERNENTE
L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI FORNITURA DEL GAS AI CLIENTI
IDONEI AL POTERE CALORIFICO SUPERIORE EFFETTIVO**

1. Premessa

Con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha previsto, tra l'altro, che, a partire dall'1 luglio 2001, le quote variabili delle tariffe di distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano sempre adeguate al potere calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas distribuito in una località, individuato per semplicità applicativa nel valore medio ponderato dell'anno termico precedente.

Con tale disposizione, l'Autorità ha affermato il principio dell'adeguamento dei prezzi al PCS effettivo, abbandonando il precedente criterio deliberato dal Comitato Interministeriale Prezzi che prevedeva l'applicazione del valore effettivo solo in caso di scostamento del $\pm 5\%$ rispetto al valore di riferimento, individuato in 9,2 Mcal/mc/st (38,52 MJ/mc. Tale cifra si ritiene rappresentativa del valore medio nazionale del potere calorifico del gas distribuito.

All'Autorità sono pervenute comunicazioni inviate dalle singole aziende distributrici e dalle loro associazioni di categoria (Federgasacqua e Gasit), che lamentano il mancato adeguamento dei prezzi di fornitura del metano al potere calorifico effettivo da parte dell'operatore dominante (Snam Spa, ora Eni Spa). In particolare, viene segnalata la non coerenza tra le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00 e i contratti di somministrazione del gas attualmente in vigore, stipulati sulla base dell'accordo Snam Spa- Aziende distributrici del 14 ottobre 1996.

2. Finalità e quadro normativo di riferimento dell'intervento dell'Autorità

2.1. La fattispecie descritta in premessa evidenzia una disparità di trattamento tra i soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera del gas, in quanto solamente per gli esercenti alcuni servizi del mercato del gas vige l'obbligo di applicare un corrispettivo adeguato al PCS effettivo.

Com'è noto, invece, il PCS, costituendo un parametro da cui dipende l'energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di combustibile, costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, vendita all'ingrosso, distribuzione, vendita ai clienti finali, sia che si tratti di clienti idonei, sia che si tratti di clienti del mercato vincolato).

Conseguentemente, le disposizioni della deliberazione n. 237/00 in merito all'adeguamento dei corrispettivi al PCS effettivo, operando limitatamente ai soli servizi di distribuzione e di vendita ai clienti del mercato vincolato, evidenziano la possibilità di potenziali disparità di trattamento relativamente ai restanti servizi.

2.2. Con il proprio intervento, l'Autorità si propone di tutelare la richiamata esigenza di eliminare attuali e potenziali disparità di trattamento, imponendo a tutte le attività

costituenti la filiera del gas, il principio dell'adeguamento dei corrispettivi al PCS effettivo.

La leva normativa per veicolare l'intervento prospettato al precedente alinea è fornita dall'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), il quale ascrive all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, "definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge n. 481/95, l'esercizio da parte dell'Autorità del potere di cui al precedente alinea è teleologicamente orientato alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore di competenza, nonché alla garanzia di adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi. Ed Imporre la misura del PCS effettivo costituisce una misura diretta a garantire una qualità dei servizi adeguata alla natura del gas di volta in volta considerato.

3. Contenuto della direttiva

L'Autorità intende adottare una direttiva di portata generale, il cui *ambito di applicazione* concerna l'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, ivi compresa la vendita ai clienti idonei.

Relativamente al suo *contenuto*, la direttiva che l'Autorità intende adottare impone agli esercenti i servizi di cui al precedente alinea, di adeguare la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS effettivo. A tal fine, la medesima direttiva prevede che l'adeguamento avvenga sulla base dei valori del PCS misurati dall'esercente l'attività di trasporto.

Il direttore dell'Area Gas
Ing. Claudio Di Macco